

# SENATO DELLA REPUBBLICA

---

*Attesto che il Senato della Repubblica, il 5 aprile 2022, ha approvato il seguente disegno di legge, d’iniziativa dei deputati Pella, Occhiuto, Zangrillo, Rosato, Bagnasco, Battilocchio, Bergamini, Bond, Cappellacci, Casciello, Cassinelli, Marco Di Maio, Ferraioli, Fiorini, Frago-meli, Gagliardi, Mandelli, Melilli, Milanato, Musella, Napoli, Novelli, Pastorino, Pentangelo, Pettarin, Pittalis, Porchietto, Ripani, Rosso, Ruffino, Paolo Russo, Saccani Jotti, Silli, Sorte, Spena e Vietina, già approvato dalla Camera dei deputati:*

Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di limitazione del mandato dei sindaci e di controllo di gestione nei comuni di minori dimensioni, nonché al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, in materia di in-conferibilità di incarichi negli enti privati in controllo pubblico

## Art. 1.

*(Inconferibilità di incarichi presso gli enti di diritto privato in controllo pubblico)*

1. All’articolo 3, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, dopo la parola: « locali » sono aggiunte le seguenti: « nonché negli enti di diritto privato in controllo pubblico ».

## Art. 2.

*(Semplificazione in materia di controllo di gestione per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti)*

1. All’articolo 196, comma 1, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo le parole: « gli enti lo-

cali » sono inserite le seguenti: « , ad esclusione dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, ».

Art. 3.

*(Disposizioni concernenti la limitazione del mandato dei sindaci nei comuni di minori dimensioni)*

1. All'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,

n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2:

1) la parola: « rieleggibile » è sostituita dalla seguente: « ricandidabile »;

2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per i sindaci dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, il limite previsto dal primo periodo si applica allo scadere del terzo mandato »;

b) al comma 3, le parole: « È consentito » sono sostituite dalle seguenti: « Per l'ipotesi di cui al comma 2, primo periodo, è consentito ».

2. Il comma 138 dell'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, è abrogato.

IL PRESIDENTE